

COMITATO GENITORI MOZZATE - APS

(Scuola dell'Infanzia "AI DO MORO" - Scuola dell'Infanzia "GIUSSANI" -
Scuola Primaria "L. CASTIGLIONI" - Scuola Secondaria di I Grado "M.F. BOSSI")

ATTO DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

Il giorno 10 Maggio 2022, alle ore 21,00, presso la sede del Comitato Genitori Mozzate - APS
si è riunita l'Assemblea degli Associati, per deliberare su quanto posto sul seguente ordine del giorno:

Ordine del Giorno:

1. Modifica dell'art. 6 co.7 dello Statuto;
2. varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Sig. Roberto Ceriani che chiama a fungere da segretario la sig.ra
Giovanna Baroffio che accetta.

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno il Presidente informa i
convenuti che è pervenuta al Comitato una richiesta da parte del "Dirigente del Terzo Settore" della
Provincia di Como - Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di Regione
Lombardia, con la quale si chiede di modificare l'art. 6 co. 7 dello Statuto nella parte in cui viene
riconosciuto il diritto di voto ai soli soci di maggiore età. Sul punto, il Dirigente del Terzo Settore della
Provincia di Como informa il Comitato che la modifica è resa necessaria al fine dell'iscrizione dell'ente al
RUNIS in quanto lo Statuto attualmente in vigore viola le disposizioni della sentenza della Corte di
Cassazione n. 23228 del 04.10.2017 e la nota Ministeriale n. 1309 del 06.02.2019, nelle quali viene prescritto
il principio di parità e uguaglianza fra gli associati (anche minorenni).

Per tali motivi il Presidente propone agli associati di modificare l'art. 6 co. 7 dello Statuto come di seguito:
*"7. Ciascun associato ha diritto di voto. In caso di soci minorenni, il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto
del socio minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e
risponde per tutte le sue obbligazioni. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione."*

Dopo breve consultazione, nessuno chiedendo la parola, l'assemblea degli associati a voti unanimi
delibera:

- di accogliere la richiesta avanzata dal Dirigente del Terzo Settore della Provincia di Como e accolta
dal Presidente del Comitato, e quindi di modificare l'art. 6 co. 7 dello Statuto come segue: *"7. Ciascun
associato ha diritto di voto. In caso di soci minorenni, il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del
socio minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione
e risponde per tutte le sue obbligazioni. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione"*;

- di dare mandato al Presidente di effettuare tutte gli adempimenti necessari per dare esecuzione alla presente delibera.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno altro avendo chiesto la parola, alle ore 22,00 la seduta viene tolta, previa lettura ed approvazione del presente verbale

Il Presidente

(Roberto Ceriani)

Il Segretario

(Giovanna Baroffio)

G. Baroffio

Presenti: Roberto Ceriani, Fabrizio Saibene, Giovanna Baroffio, Eleonora Lombardo, Carmela Favale, Marco Bassi, Cristina Borroni, Veronica Donati, Fabio Giavarini, Mirco Morciano, Cinzia Lisi e Massimo Biffi.



STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "COMITATO GENITORI MOZZATE - APS"

ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA COSTITUITA AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita, in forma di associazione di promozione sociale, l'associazione denominata: «COMITATO GENITORI MOZZATE APS» di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

A seguito dell'iscrizione nel Registro del Terzo Settore, l'Associazione dovrà integrare la propria denominazione con «Associazione di Promozione Sociale» o «APS»

2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'associazione ha sede legale nel Comune di **MOZZATE** e la sua durata è illimitata.

4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione

Art. 2 - Finalità

1. Il Comitato Genitori di Mozzate nasce per facilitare e promuovere una più ampia e attiva partecipazione dei genitori alla vita della scuola; per informare, riunire e rappresentare i genitori in rapporto agli organismi e alle componenti della Scuola (dirigenza, organi collegiali, docenti, personale non docente, genitori e studenti); funge inoltre da collegamento tra queste e il territorio confrontandosi con tutte le realtà sociali, culturali, religiose, economiche in esso operanti. Le attività del Comitato si basano sulla volontà dei genitori di riunirsi e di collaborare con la scuola al fine di raggiungere obiettivi comuni. In piena autonomia propone iniziative e pareri inerenti le attività scolastiche, nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascuno. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare lo scopo sociale è:

- a) la promozione di iniziative educative, culturali, ricreative e sportive che mirino a procurare una migliore assistenza psico-fisica e morale agli studenti delle scuole pubbliche di Mozzate in collaborazione con gli organi competenti nell'ambito dell'attività scolastica ed extrascolastica;
- b) creare aggregazione tra genitori e tra gli scolari delle diverse classi e tra gli stessi genitori e figli;
- c) favorire una maggiore partecipazione dei genitori alla vita ed alla gestione della scuola, facendosi anche interprete delle loro istanze presso gli Organi Collegiali;
- d) contribuire all'efficientamento dei servizi scolastici e para scolastici;
- e) contribuire alla manutenzione ordinaria e all'ammodernamento dei locali scolastici ed extrascolastici quali palestre, laboratori, etc.
- f) organizzare il trasporto degli studenti ai plessi scolastici su richiesta ed in accordo con la Scuola e l'Amministrazione Comunale.

2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.



Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- b) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

2. L'associazione realizzerà i suddetti scopi attraverso le seguenti iniziative, elencate a titolo meramente esemplificativo:

- a) collaborare con la direzione dell'Istituto e/o con gli insegnanti per l'organizzazione di convegni, seminari, corsi a supporto del perseguimento degli scopi prefissati;
- b) supportare l'Istituto nella promozione ed acquisizione di strumenti e conoscenze utili alla didattica scolastica;
- c) collaborare alle edizioni di stampe periodiche e non;
- d) organizzare manifestazioni ludiche, sportive, culturali, nonché feste e momenti di ritrovo comuni, al fine di raccogliere contributi per il conseguimento dei fini sociali;
- f) partecipare con i rappresentanti dei genitori a gruppi di studio per affrontare i problemi della scuola;
- g) effettuare ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al presente articolo e consentito dalla normativa di riferimento;
- h) organizzare il trasporto degli studenti ai plessi scolastici su richiesta ed in accordo con la Scuola e l'Amministrazione Comunale.

Per il perseguimento dei propri scopi statuari l'Associazione si ispirerà sempre ai valori umani e potrà inoltre aderire, nelle forme ritenute di volta in volta più opportune, ad altri organismi od enti di cui condivide finalità e metodi nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statuarie. Potrà, inoltre, solo per il raggiungimento dei fini istituzionali, svolgere limitate e marginali attività commerciali."

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

2. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 - Raccolta fondi

L'associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore. (7)
4. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'organo di amministrazione. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.

a) Associati di diritto.

Sono Associati di diritto i genitori degli studenti iscritti ad una delle classi della Scuola per l'infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado dei plessi scolastici di Mozzate. Per acquisire la qualifica di "Associato di diritto" occorre essere genitore di un alunno iscritto ad una delle scuole pubbliche di Mozzate e sottoscrivere la domanda di adesione; con la sottoscrizione della domanda di adesione il socio dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto ed eventuali regolamenti.

Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di adesione entro quindici giorni dal loro ricevimento e in assenza di un provvedimento motivato di diniego entro il termine predetto, la domanda si intende accolta.

Le domande di adesione possono essere presentate anche in occasione dell'Assemblea degli Associati; in tale occasione il Consiglio Direttivo provvede alla valutazione in modo da consentire al socio richiedente, salvo motivato diniego all'adesione, l'esercizio del voto.

La qualifica di Associato di diritto decade con la fine del percorso scolastico dell'alunno, con l'iscrizione dell'alunno ad altra scuola non appartenente ai plessi scolastici di Mozzate o per rinuncia.

b) Associati Benemeriti.

Assumono la qualifica di Associati benemeriti le persone fisiche o giuridiche che condividendo gli scopi e le finalità dell'associazione o volendone semplicemente farne parte, si impegnano a osservare lo statuto, le finalità associative e a collaborare attivamente alle iniziative del Consiglio Direttivo. La qualifica di Associato benemerito si acquisisce presentando domanda al Consiglio Direttivo che provvede in ordine alle domande di ammissione entro quindici giorni dal loro ricevimento e, in assenza di un provvedimento motivato di diniego entro il termine predetto, la domanda si intende accolta. L'Associato benemerito, al pari dell'Associato di diritto, ha diritto a votare in assemblea degli Associati senza limitazione alcuna.

7. Ciascun associato ha diritto di voto. In caso di soci minorenni, il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
2. Ciascun associato ha diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) di recedere in qualsiasi momento.
5. Ciascun associato ha il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo.



Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio di diritto si perde per termine del percorso scolastico, in caso di decesso, recesso o esclusione. La qualità di socio benemerito si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione di somme, quote o contributi eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione.
5. La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'Organo di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
 - e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.
2. Gli organi sociali hanno la durata di 2 esercizi i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 - Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto e il voto non è delegabile.
3. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
4. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'Organo di Amministrazione.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
 - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approvare il programma di attività e eventuale preventivo economico per l'anno successivo;
 - d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
 - h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di Amministrazione;
 - i) deliberare l'eventuale istituzione del contributo associativo;
 - j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13- Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di Amministrazione.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione mediante affissione presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione o alla sua fusione o scissione.
4. L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
6. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'art. 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 15 - Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di 5 membri eletti tra gli Associati attraverso il criterio del voto di lista. Qualunque Associato abbia interesse potrà presentare all'Assemblea una lista ben definita di candidati. Nella lista dovranno essere indicati chiaramente i candidati che assumeranno la carica di Presidente del

Consiglio Direttivo, Vicepresidente, Segretario, Responsabile Eventi e Tesoriere. Lo stesso Associato può essere candidato in una sola lista.

Le liste dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima dell'Assemblea tramite comunicazione scritta al Presidente. Il Consiglio Direttivo provvederà a pubblicare le liste pervenute presso le bacheche delle scuole e nei locali dell'Associazione.

I candidati della lista che otterrà il maggior numero di voti saranno chiamati a comporre il Consiglio Direttivo; inoltre potranno far parte del Consiglio Direttivo anche i candidati presidenti delle liste che avranno ricevuto il secondo e terzo maggior numero di voti. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione con altro consigliere scelto tra gli Associati chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 5 eletti dall'Assemblea tra gli associati.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti dell'Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 2 esercizi e possono essere rieletti.

6. Il Consigliere, che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e sarà sostituito con le modalità sopra indicate.

Art. 16 - Competenze dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre, redigere e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo;
- f) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- i) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- j) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- k) eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);
- l) nominare tra i propri membri il Segretario e il Tesoriere e il Responsabile Eventi;
- m) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- n) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee;
- o) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;

- p) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso;
q) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dall'organo stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti dell'Organo di Amministrazione effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del biennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.

2. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata con qualsiasi mezzo. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta anche con preavviso inferiore, almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 18 - Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'organo di amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica per la durata del consiglio.

2. Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente

Art. 19 - Il segretario

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali nei limiti previsti dall'art. 22 comma 5.

Art. 20 - Organo di Controllo e Revisione Legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 - Organismo di mediazione

Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Art. 22 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.

Art. 23 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:
 - a) quote sociali se deliberate dall'Assemblea
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56;
 - g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
 - i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 - Scritture contabili

1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 25 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° agosto di ogni anno per terminare il 31 luglio successivo.
2. Il bilancio consuntivo è predisposto dall'Organo di Amministrazione e deve essere approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

4. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 28 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Nelle more di costituzione del Registro unico resta in vigore la normativa previgente.

[Handwritten signature]

